

## **LUGLIO 2025: NOVITÀ**

---

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del *fringe benefit* – Chiarimenti

Mancata stipulazione della polizza catastofale da parte delle imprese - Preclusione alla fruizione di agevolazioni

Controlli preventivi sui modelli 730/2025 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza

Spese di gestione dello studio professionale - Riaddebito delle spese comuni di studio Imponibilità IVA

Ritenute sui premi ai lavoratori sportivi – Chiarimenti

Rinunce dei soci persone fisiche a crediti relativi a dividendi – Chiarimenti

Abitazione principale ai fini dell'ICI - Requisito della dimora abituale per i familiari del possessore – Incostituzionalità

Decadenza dal concordato preventivo biennale per debiti tributari superiori a 5.000 euro - riammissione alla “rottamazione-*quater*”

Cause ostative al regime forfetario di cui alla L. 190/2014

Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2025

## **AGOSTO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

---

## **AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - DETERMINAZIONE DEL *FRINGE BENEFIT* - CHIARIMENTI**

Con la circ. 3.7.2025 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla nuova disciplina per la determinazione del *fringe benefit* relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024 e dall'art. 6 co. 2-bis del DL 19/2025 (che ha introdotto il co. 48-bis nel suddetto art. 1 della L. 207/2024).

Tali indicazioni sono state ribadite con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2025 n. 192.

### **NUOVA DISCIPLINA**

L'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 48 della L. 207/2024, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al:

- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug in*.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina, basata sulla tipologia di alimentazione dell'auto, si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono immatricolati a decorrere dall'1.1.2025;
- sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025;
- sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dall'1.1.2025.

### **DISCIPLINA TRANSITORIA**

È prevista una disciplina transitoria in base alla quale resta ferma la modalità di determinazione del *fringe benefit* vigente al 31.12.2024 con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 30.6.2025 (art. 1 co. 48-*bis* della L. 207/2024).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime previgente, in base alla disciplina transitoria, si applica:

- ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall'1.7.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza di tali contratti;
- ove il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall'1.1.2025 al 30.6.2025, fermo restando che nel periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 30.6.2025 devono sussistere anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto. Se i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna del veicolo sono tutti soddisfatti nel 2025, è possibile applicare la nuova disciplina ove più favorevole.

### **CRITERIO DEL VALORE NORMALE**

Nei casi in cui non trovi applicazione né la nuova né la previgente disciplina, il *fringe benefit* è determinato con il criterio del valore normale, al netto dell'utilizzo aziendale.

Ad esempio, il criterio di tassazione del *fringe benefit* basato sul "valore normale" trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31.12.2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

### **PROROGA DEL CONTRATTO**

In merito all'ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla scadenza della proroga, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

### **RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO**

In caso di riassegnazione del veicolo ad un altro dipendente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

### **MANCATA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA CATASTROFALE DA PARTE DELLE IMPRESE - PRECLUSIONE ALLA FRUIZIONE DI AGEVOLAZIONI**

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha pubblicato in data 25.7.2025 sul proprio sito istituzionale ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) il DM 18.6.2025, che adegua la disciplina degli incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero alla normativa sull'obbligo per le imprese di dotarsi di polizze catastrofali.

Le imprese tenute all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali che non abbiano adempiuto nei termini di legge non potranno quindi accedere alle misure individuate nel DM.

### **SISTEMA DELLE SANZIONI**

Se un'impresa tenuta a dotarsi di polizza catastrofale ai sensi dell'art. 1 co. 101 ss. della L. 213/2023 non adempie, dell'inadempimento "*si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*" (art. 1 co. 102 della L. 213/2023).

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, in una FAQ del 14.4.2025, aveva chiarito che la norma non ha carattere autoapplicativo, pertanto è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure, "*coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39*".

Il DM 18.6.2025 attua quindi la previsione di cui all'art. 1 co. 102 della L. 213/2023, in relazione alle agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*.

### **ELENCO DELLE MISURE NON FRUIBILI**

Le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale sono le seguenti:

- "Contratti di sviluppo" (art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112 e DM 9.12.2014);
- "Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89" (DM 24.3.2022);
- "Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)" (DM 4.1.2021 e DM 30.7.2025);
- "Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (*Smart & Start*)" (DM 24.9.2014);
- "Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare" (DM 11.6.2020);
- "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" (DM 29.10.2020);
- "Mini contratti di sviluppo" (DM 12.8.2024);
- "Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale" (DM

3.7.2015);

“Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13.11.2024);

“Finanziamento di *start-up*” (DM 11.3.2022);

“Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica” (DM 3.3.2022).

Si tratta delle sole misure di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*; per un’indicazione completa delle misure alle quali è precluso l’accesso in caso di mancata stipulazione della polizza catastrofale si devono attendere i corrispondenti provvedimenti delle altre amministrazioni.

#### **OPERATIVITÀ DELL’ESCLUSIONE DAGLI INCENTIVI**

Le disposizioni contenute nel DM 18.6.2025 si applicano alle domande di agevolazioni presentate successivamente alle date entro cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi all’obbligo di stipulazione della polizza catastrofale e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 25.7.2025).

Si ricorda che, in base al citato DL 39/2025, conv. L. 78/2025, i termini per adeguarsi all’obbligo assicurativo sono i seguenti:

31.3.2025 per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30.6.2025;

1.10.2025 per le medie imprese;

31.12.2025 per le piccole e micro imprese.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025 (art. 19 co. 1-*quater* del DL 202/2024, conv. L. 15/2025).

#### **CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2025 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA**

Con il provv. 1.7.2025 n. 277593, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021, 730/2022, 730/2023 e 730/2024.

#### **IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730**

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-*bis* del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;

ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

#### **CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA**

Con il provv. 1.7.2025 n. 277593, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:

lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;

oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello

730/2025 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

#### **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730/2025, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

#### **EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE**

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2025, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

#### **MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI**

Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2025 presentati:

tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;

a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

#### ***Modelli 730 con l'INPS quale sostituto d'imposta***

Ai fini dei controlli preventivi in esame, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2025 presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta.

#### **EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI**

Se il modello 730/2025 è stato incluso nei controlli preventivi:

l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;

il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

#### **SPESE DI GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE - RIADDEBITO DELLE SPESE COMUNI DI STUDIO - IMPONIBILITÀ IVA**

Con la risposta a interpello 14.7.2025 n. 189, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito dei costi comuni dello studio legale, non costituito in associazione professionale, costituisce una somma imponibile ai fini IVA anche nel caso in cui detti oneri siano stati analiticamente ricostruiti nell'ambito di un'ordinanza del Tribunale.

#### **DETERMINAZIONE DELLE SPESE IN VIA ANALITICA**

In seguito ad un contenzioso in ordine all'accertamento delle spese comuni di uno studio che dovevano essere ripartite, veniva richiesta dal giudice adito una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare la quota delle stesse dovute dai singoli professionisti e spettanti al legale che le aveva sostenute.

Il consulente tecnico d'ufficio elaborava una ricostruzione degli oneri, "*suddividendoli per anno e per categoria*", rendendo così possibile la determinazione dell'importo dovuto dall'istante.

#### **TRATTAMENTO AI FINI IVA**

Per il professionista soccombente, il riaddebito dei costi avrebbe dovuto essere riconducibile a una serie di prestazioni rese nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, anche in ragione della determinazione analitica dell'importo dovuto.

In questo senso, sempre secondo il legale soccombente, il riaddebito avrebbe dovuto mantenere

le caratteristiche dell'operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione.

Diversa è l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale, richiamando il principio contenuto nella circ. 18.6.2001 n. 58 (§ 2.3), sottolinea come il riaddebito, nel caso di specie, vada assoggettato ad IVA, a nulla rilevando il fatto che l'importo dovuto sia stato determinato dal consulente tecnico d'ufficio su base analitica. Gli accordi fra i professionisti prevedevano infatti una ripartizione delle spese su base forfetaria.

Le somme dovute dall'istante vanno pertanto assoggettate ad IVA, ad eccezione delle spese legali, le quali, in ragione della loro natura risarcitoria (essendo richieste a fronte del tardivo pagamento delle spese comuni), sono, invece, escluse da imposta ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.

L'IVA potrà essere detratta nella misura in cui gli acquisti siano inerenti all'attività economica.

#### **RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI ALLA PARTE VITTORIOSA**

Ulteriore questione analizzata nella risposta 189/2025 riguarda il rimborso dell'IVA relativa alle prestazioni del difensore, dovuto dalla parte soccombente e stabilito dal giudice.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il vincitore della causa che sia un soggetto passivo d'imposta può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sulla prestazione del proprio legale, nel caso in cui *"la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività"*.

Per questo motivo il suddetto legale potrà richiedere al soccombente solo *"l'importo di quanto dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'IVA, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente"* (si veda anche la R.M. 24.7.98 n. 91/E).

#### **RITENUTE SUI PREMI AI LAVORATORI SPORTIVI - CHIARIMENTI**

Con la consulenza giuridica 15.7.2025 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 20% di cui all'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021, da operare sulle somme corrisposte a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

#### **PREMI AD ATLETI E TECNICI AL DI FUORI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO**

L'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021 trova applicazione quando il soggetto dell'ordinamento sportivo eroga il premio nei confronti di atleti o tecnici con cui non vi sono rapporti di lavoro sportivo; in tal caso, la ritenuta a titolo d'imposta del 20% si applica anche se il percipiente esercita per professione abituale attività di lavoro autonomo o d'impresa.

#### **PREMI AD ATLETI E TECNICI NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO**

I premi erogati ad atleti o tecnici nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo ai sensi del DLgs. 36/2021, e percepiti in dipendenza dei relativi contratti, sono assoggettati a imposizione secondo le regole della categoria reddituale in cui essi ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa); in questo caso, i premi sono assoggettati a ritenuta in base alla rilevanza reddituale che assumono per il percipiente e non si applica l'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021.

Ad esempio, se il premio è percepito in relazione a un rapporto di lavoro dipendente, l'erogazione rientra nel reddito di lavoro dipendente con applicazione della ritenuta di cui all'art. 23 del DPR 600/73.

#### **PREMI CORRISPOSTI DA IMPRESE**

I premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), nell'ambito della propria



attività commerciale, sono assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente, secondo le disposizioni generali di cui al DPR 600/73.

#### **RINUNCE DEI SOCI PERSONE FISICHE A CREDITI RELATIVI A DIVIDENDI - CHIARIMENTI**

Con la risposta a interpello 8.7.2025 n. 182, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di rinuncia a crediti relativi a dividendi da parte di soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa, il valore fiscale del credito non è pari a zero, ma corrisponde al valore nominale dello stesso.

#### **ESCLUSIONE DELLA SOPRAVVENIENZA ATTIVA**

Pertanto, in applicazione dell'art. 88 co. 4-*bis* del TUIR (come inserito dall'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015), la rinuncia non si considera sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

#### **INCASSO GIURIDICO**

Inoltre, considerato che la delibera assembleare fa sorgere il diritto di credito dei soci alla distribuzione, i dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e, quindi, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73.

L'Agenzia delle Entrate, confermando le precedenti ris. 13.10.2017 n. 124 e risposta a interpello 3.3.2025 n. 59, ha quindi ribadito il proprio orientamento in ordine alla tesi del c.d. incasso giuridico.

Per avvalorare le proprie considerazioni, l'Agenzia fa per la prima volta espresso riferimento al diverso orientamento della Cass. 12.6.2023 n. 16595, secondo la quale l'orientamento della prassi ministeriale non trova fondamento con riferimento al regime vigente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015. Secondo la risposta a interpello 182/2025, la fattispecie in esame, in ragione del fatto che il valore fiscale del credito corrisponde al valore nominale, si differenzia da quella esaminata nella Cass. 16595/2023, in cui la rinuncia al credito (avente per oggetto interessi maturati su un finanziamento erogato alla partecipata) avveniva successivamente all'acquisto del medesimo credito da parte della società rinunciante.

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ICI - REQUISITO DELLA DIMORA ABITUALE PER I FAMILIARI DEL POSSESSORE - INCOSTITUZIONALITÀ**

Con la sentenza 18.7.2025 n. 112, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 (nella versione *post* modifiche ex art. 1 co. 173 lett. b) della L. 296/2006), recante i requisiti per la qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI.

La Consulta ha affermato l'incostituzionalità di tale disposizione nella parte in cui richiedeva che l'immobile fosse utilizzato come dimora abituale non solo dal possessore, ma anche dai suoi familiari.

#### **QUALIFICA DI "ABITAZIONE PRINCIPALE" AI FINI DELL'ICI**

Il citato art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 (in vigore fino all'istituzione dell'IMU, con l'art. 8 del DLgs. 23/2011) individuava quale "abitazione principale" ai fini dell'ICI l'unità immo-biliare utilizzata come dimora abituale al contempo:

- dal possessore (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale);
- e dai suoi familiari.

La disposizione aggiungeva che l'abitazione principale si presumeva coincidere, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

### **Agevolazioni ICI per l'abitazione principale**

In caso di riscontro della qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI:

- il predetto art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 prevedeva una detrazione dall'imposta;
- a decorrere dall'anno 1997, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DLgs. 504/92, il Comune poteva deliberare la riduzione fino al 50% dell'ICI dovuta per l'abitazione principale, oppure riconoscere una detrazione di importo maggiorato rispetto a quella prevista *ex lege* ai sensi del precedente co. 2;
- a decorrere dall'anno 2008, l'art. 1 co. 1 del DL 93/2008 ha disposto l'esclusione dall'ICI per le abitazioni principali non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le abitazioni censite nelle predette categorie si applicavano invece le agevolazioni di cui ai due punti precedenti).

### **ALLINEAMENTO ALLA PRECEDENTE SENTENZA N. 209/2022 SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'IMU**

La Corte costituzionale, con la sentenza 18.7.2025 n. 112, ha dichiarato l'incostituzionalità del citato art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92 nella parte in cui stabiliva, ai fini della qualifica di "abitazione principale" per l'ICI, il requisito della dimora abituale riferito anche ai familiari del possessore, anziché al solo possessore.

La Consulta richiama le motivazioni della propria precedente sentenza 13.10.2022 n. 209, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità delle norme relative alla qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'IMU ai sensi degli artt. 13 co. 2 del DL 201/2011 e 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019, laddove richiedevano i requisiti di "dimora abituale" e "residenza anagrafica" riferiti anche ai componenti del nucleo familiare del possessore (e non solo al possessore stesso).

### **REQUISITI PER L'“ABITAZIONE PRINCIPALE” AI FINI DELL'ICI DOPO L'INTER-VENTO DELLA CONSULTA**

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 112/2025, per il riscontro della qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI (con le correlate agevolazioni) diviene sufficiente che l'immobile sia utilizzato come dimora abituale del possessore (non rilevando, invece, l'utilizzo come dimora abituale anche da parte dei familiari del possessore stesso).

#### ***Rilevanza per i giudizi pendenti***

La sentenza della Corte costituzionale 112/2025 riguarda la previgente disciplina dell'ICI, oggi sostituita dall'IMU.

Tuttavia, tale pronuncia assume comunque rilevanza per i giudizi ancora pendenti, che al contempo:

- sono relativi alle annualità di vigenza della disciplina ICI ex art. 8 co. 2 del DLgs. 504/92;
- riguardano la qualifica di "abitazione principale" per l'immobile utilizzato come dimora abituale dal solo possessore (e non dai suoi familiari).

Nei predetti giudizi va infatti applicata la disciplina che risulta dalla pronuncia della Consulta (secondo cui, ai fini del riscontro della qualifica di "abitazione principale" per l'ICI, rileva la sola dimora abituale del possessore, e non anche quella dei suoi familiari).

#### ***Irrilevanza per i c.d. “rapporti esauriti”***

Resta fermo che la disciplina derivante dall'intervento della Corte costituzionale non può essere fatta valere con riguardo ai cosiddetti "rapporti esauriti", che si riscontrano se il contribuente:

- non ha validamente impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune contestava la qualifica di "abitazione principale" ai fini dell'ICI;
- ha impugnato detto avviso, ma il relativo processo si è già concluso con una sentenza passata in giudicato.

#### ***Istanza di rimborso***

Secondo la giurisprudenza di legittimità e la dottrina maggioritaria, in caso di versamento

tributario divenuto indebitato in forza di una sentenza della Corte costituzionale, il termine di cinque anni per chiedere il rimborso del tributo locale ai sensi dell'art. 1 co. 164 della L. 296/2006 decorre dalla data di versamento.

Aderendo a tale orientamento, dunque, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale 112/2025 pare comunque precluso il rimborso dell'ICI già versata per le annualità in rilievo.

#### **DECADENZA DAL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER DEBITI TRIBUTARI SUPERIORI A 5.000 EURO - RIAMMISSIONE ALLA "ROTTAMAZIONE-QUATER"**

Per aderire al concordato preventivo biennale (CPB) è necessario non avere debiti tributari e contributivi definitivi per importi superiori a 5.000 euro. Tuttavia, l'adesione al concordato è possibile se il complesso dei debiti supera questo importo, ma vi sono rateazioni o sospensioni in essere.

Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. 176, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decadenza verificatasi nel 2024 dalla rateazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000 euro, in attuazione della c.d. "rottamazione-*quater*" di cui alla L. 197/2022, non consente di beneficiare del concordato preventivo biennale 2024-2025.

L'ostacolo al concordato preventivo biennale creato dalla decadenza dal piano di rateazione non è sanato dalla successiva adesione del contribuente alla riammissione alla "rottamazione-*quater*" con istanza presentata nel 2025, in quanto la relativa legge istitutiva (art. 3-*bis* del DL 202/2024, conv. L. 15/2025) non estende gli effetti positivi dell'istituto anche al CPB.

#### **CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014**

Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. 181, l'Agenzia delle Entrate conferma che, per il soggetto già in attività, l'avvio di un'ulteriore attività nel corso del 2025 per la quale sarebbe applicabile (ordinariamente) il regime IVA speciale del margine, non ostacola il ricorso al regime forfetario sia per la nuova attività, sia per quelle preesistenti.

Nel caso esaminato, il regime forfetario era già applicato rispetto al commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici, a cui il contribuente intendeva aggiungere anche la nuova attività di vendita di beni usati. L'Agenzia delle Entrate conferma che, in questa ipotesi, il regime forfetario può essere applicato per entrambe le attività.

Il documento di prassi conferma la precedente risposta a interpello 11.2.2020 n. 48.

#### **RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2025**

La Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema:

- con la decisione di politica monetaria del 30.1.2025, dal 3,15% al 2,90%, a decorrere dal 5.2.2025;
- con la decisione di politica monetaria del 6.3.2025, dal 2,90% al 2,65%, a decorrere dal 12.3.2025;
- con la decisione di politica monetaria del 17.4.2025, dal 2,65% al 2,40%, a decorrere dal 23.4.2025;
- con la decisione di politica monetaria del 5.6.2025, dal 2,40% al 2,15%, a decorrere dall'11.6.2025.

Ai fini dell'individuazione dei tassi "legali" di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,15% rileva per il secondo semestre 2025, come indicato nel comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla *G.U.* 14.7.2025 n. 161.

In relazione al periodo dall'1.7.2025 al 31.12.2025, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);

10,15% (2,15% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

***Estensione a tutti i lavoratori autonomi***

Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "Jobs Act dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

lavoratori autonomi e imprese;

lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".

***Deroghe contrattuali***

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":

nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

| <b>SCADENZA</b> | <b>ADEMPIMENTO</b>                                    | <b>COMMENTO</b>   |
|-----------------|---|---|
| 20.8.2025       | Versamento rata saldo IVA 2024                        | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <p>la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025;</p> <p>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</p> <p>la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025.</p>   |
| 20.8.2025       | Versamento rate imposte e contributi                  | <p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <p>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025;</p> <p>la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025.</p>   |
| 20.8.2025       | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025         | <p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <p>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività;</p> <p>del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale;</p> <p>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</p> <p>del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);</p> <p>delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 20.8.2025       | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025 | <p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <p>saldo dei contributi per l'anno 2024;</p>   |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO  | COMMENTO   |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> |  | <p>primo acconto dei contributi per l'anno 2025.</p> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:<br/>artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;<br/>anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 20.8.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025        | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>   |
| 20.8.2025    | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025 | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>            |
| 20.8.2025    | Versamenti IRAP                                      | <p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>del saldo IRAP per l'anno 2024;</li> <li>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p> |
| 20.8.2025    | Versamento saldo IVA 2024                            | <p>I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 22.7.2025 - 20.8.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>   |
| 20.8.2025    | Versamento IVA da indici di                          | <p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con perio-</p>   |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                            | COMMENTO   |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> | affidabilità fiscale                   | do d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.<br>Tale versamento può essere rateizzato.  |
| 20.8.2025    | Versamento diritto camerale            | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.  |
| 20.8.2025    | Trasmissione dati acquisti dall'estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:<br>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;<br>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di luglio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2025.<br><br>La comunicazione non riguarda:<br>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;<br>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - <i>7-octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione. |
| 20.8.2025    | Versamento IVA mensile                 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:<br>liquidare l'IVA relativa al mese di luglio 2025;<br>versare l'IVA a debito.<br><br>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.<br><br>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025, non   |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                           | COMMENTO   |
|--------------|---------------------------------------|--|
| <i>segue</i> |                                       | <p>supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>  |
| 20.8.2025    | Versamento IVA secondo trimestre 2025 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2025;</li> <li>versare l'IVA a debito, con la maggiorazione del-1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2025, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 20.8.2025    | Versamento IVA secondo trimestre 2025 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2025;</li> <li>versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello del trimestre gennaio-marzo 2025, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.</p>  |
| 20.8.2025    | Versamento ritenute e addizionali     | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2025;</li> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2025 non supera 100 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti</p>  |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                              | COMMENTO  |
|--------------|--|---|
| <i>segue</i> |  | di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2025 non è di almeno 500 euro.  |
| 20.8.2025    | Contributi INPS artigiani e commercianti | <p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2025.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>   |
| 20.8.2025    | Rata premi INAIL                         | <p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:</p> <p>dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025; con applicazione dei previsti interessi.</p>  |
| 25.8.2025    | Presentazione modelli INTRASTAT          | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <p>relativi al mese di luglio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>mediante trasmissione telematica.</p> <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <p>i modelli relativi al mese di luglio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>mediante trasmissione telematica.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> |

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO   | COMMENTO   |
|-----------|---|--|
| 29.8.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | <p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO                                      | COMMENTO  |
|--------------|--|---|
| <i>segue</i> |  | <p>se effettuato entro il 28.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali;</p> <p>se effettuato dopo il 28.10.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <p>con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</p> <p>applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.9.2025, in quanto il 28.9.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.9.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.</p> |
| 1.9.2025     | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025    | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 1.9.2025     | Versamenti IRAP                                  | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <p>del saldo IRAP per l'anno 2024;</p> <p>dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025.</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>  |
| 1.9.2025     | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>   |
| 1.9.2025     | Versamento diritto camerale                      | <p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio</p>   |

| SCADENZA     | ADEMPIMENTO   | COMMENTO   |
|--------------|---|--|
| <i>segue</i> |   | 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.   |
| 1.9.2025     | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa | I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro l'1.9.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:  |
|              |   | la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;<br>l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;<br>il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.  |
| 1.9.2025     | Registrazione contratti di locazione                    | Le parti contraenti devono provvedere:<br>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;<br>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2025.<br><br>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.<br><br>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate. |